

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1501

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007

Delega al Governo per la sperimentazione di zone franche
nel Mezzogiorno d’Italia

ONOREVOLI SENATORI. - L'economia del turismo costituisce un importante asse della politica economica nazionale e regionale per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno. Il settore turistico attrae spesa dall'estero e genera forti legami all'interno dell'economia di un'area. Settore ad alta intensità di lavoro, il turismo può attivare occupazione aggiuntiva in un arco di tempo relativamente breve.

Nelle aree più povere (quali ad esempio molte zone del Mezzogiorno), che godono generalmente di attrazioni turistiche naturali, il turismo è uno dei pochi settori in cui tali aree possono godere di un vantaggio comparativo rispetto alle aree più ricche, avendo a disposizione una maggior quantità di occupati potenziali.

Da tempo sono al centro dell'iniziativa legislativa provvedimenti a favore del settore turistico. In questa direzione, sono opportune forme di sperimentazione dei sistemi turistici locali, importanti per la riqualificazione e il riposizionamento di mercato delle aree turistiche, per il recupero di efficienza attraverso le nuove tecnologie dell'informazione, per la realizzazione di reti aziendali di cooperazione tra le imprese e per sviluppare un turismo sostenibile senza causare impatti negativi sul territorio.

In sostituzione degli strumenti tradizionali di promozione dello sviluppo, si propone di sperimentare «zone franche» in aree ad elevata intensità turistica, destinatarie di sgravi periodici dell'IVA in grado di superare la stagionalità dell'attività turistica. D'altra parte, i paesi europei turisticamente più importanti applicano aliquote IVA inferiori al 10 per cento. L'Italia sopporta quindi un dif-

ferenziale negativo che falsa la concorrenza interna all'Europa. Laddove si è proceduto a una riduzione dell'aliquota, si è assistito a un incremento del volume d'affari e ad un conseguente aumento delle entrate fiscali.

D'altronde sono poco produttive politiche per attrarre nuovi investimenti turistici: l'obiettivo da perseguire è trasformare alcune aree del Mezzogiorno in localizzazioni privilegiate di investimenti italiani ed esteri di eccellenza, supportati da adeguate infrastrutture.

Il presente disegno di legge, che prende spunto da proposte avanzate da importanti organizzazioni di categoria, come la Confindustria, prevede una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'istituzione sperimentale di specifiche aree territoriali a prevalente vocazione turistica quali zone franche in cui saranno applicate riduzioni o esenzioni fiscali e contributive a favore delle imprese turistiche e del relativo indotto. In particolare le zone franche potranno essere istituite esclusivamente nelle aree ricomprese nell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e nel numero massimo di una per ogni regione, d'intesa con la regione stessa. Infine l'entità delle agevolazioni dovrà essere tale da favorire il rafforzamento degli insediamenti turistici esistenti e suscitare nuove attività, e dovrà essere compatibile con la normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese. Gli oneri complessivi per il bilancio pubblico non potranno superare i 20 milioni di euro a decorrere dal 2007.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Zone franche turistiche)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione sperimentale, in specifiche aree territoriali a prevalente vocazione turistica, di zone franche in cui siano applicate riduzioni o esenzioni fiscali e contributive a favore delle imprese e delle attività del turismo, nonché del relativo indotto, ivi localizzate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le zone franche possono essere istituite esclusivamente nelle aree ricomprese nell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999;

b) le zone franche possono essere istituite sperimentalmente in numero massimo di una per ogni regione, d'intesa con la regione stessa;

c) l'entità delle agevolazioni dovrà essere tale da favorire il rafforzamento degli insediamenti turistici esistenti ed eventuali nuove attività e dovrà essere compatibile con la normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese; nell'ambito di tali agevolazioni, devono comunque essere previste la riduzione al 10 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività turistiche, l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli utili destinati ad investi-

menti, per un importo pari a 1,5 volte l'ammontare degli utili investiti. Gli oneri complessivi a carico della finanza pubblica derivanti dalle agevolazioni di cui alla presente lettera non possono comunque eccedere il limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per essere sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.